

CONVENZIONE TOSCO SARDA - 22 ottobre 1817

1817 22 ottobre Convenzione Fra la Soprintendenza Generale delle Poste di Sua Altezza Imperiale e Reale il Gran Duca di Toscana e la Direzione Generale delle Reali Poste di Sua Maestà il Re di Sardegna

1817 Articolo 1.mo

Vi sarà fra le Regie Poste di Sua Maestà il Re di Sardegna e quelle di Sua Altezza Imperiale e Reale il Gran Duca di Toscana una corrispondenza diretta e reciproca per la trasmissione, ricevimento, e distribuzione delle Lettere, Pacchetti e pieghi tanto dell'uno e per l'altro Stato che da fuori Stato in transito per mezzo di uno dei due Stati per l'altro ed anche per l'estero.

2°

Gli Uffizi rispettivamente corrispondenti saranno per le Poste Sarde Torino, Genova e Sarzana e per le Poste Toscane Firenze, Livorno, Pisa e Pietrasanta.

Torino formerà piego per l'Uffizio di Firenze, Genova corrisponderà con gli Uffizi di Firenze, Livorno, Pisa e Pietrasanta; e Sarzana corrisponderà soltanto con gli Uffizi di Pietrasanta e Pisa.

I suddetti Uffizi Toscani faranno altrettanto dal canto loro con i suddetti rispettivi Uffizi Sardi. Le corrispondenze dell'uno per l'altro Stato e quelle dell'Estero in transito saranno trasportate fine = Firenze e da questa Città negli Uffizj degli Stati di Sua Maestà Sarda per mezzo dei Corrieri Sardi con tutta la diligenza possibile tre volte la settimana nei giorni che si stabiliranno anche separatamente dalla presente Convenzione.

L'Uffizio di Torino comprenderà nel suo dispaccio, ossia piego, per Firenze tutte le lettere, Pacchetti Giornali, opere periodiche, stampe e libri stampati legati in rustico tanto della Città di Torino, quanto quelle che vi perverranno da tutte le altre parti dei Regj Stati; e rapporto ai Giornali e stampe anche quello di tutto il Regno di Francia diretti a Firenze e quelli fino al confine Toscano e niun carico *a*, dette lettere, Pacchetti, Giornali ove dato all'Uffizio di Firenze.

Saranno in seguito incluse in detto piego le infrascritte lettere legate i Pacchi diversi colle rispettive etichette, dopo fattone il separato peso d'ogni plico quale sarà portato sopra il foglio d'avviso e sull'etichetta di ogni classe appartenente cioè:

V) Le lettere tutte di qualsivoglia parte della Francia (escluse quelle delle sue colonie) che passeranno per l'Uffizio di Torino, e queste come sopra si è detto, pesate, il loro peso netto in Grammi segnato nel foglio d'Avviso si legheranno assieme, e vi si apporrà l'Etichetta dicente Lettere della Francia in peso.

2') Eguale metodo si praticherà per le lettere dei Regni d'Inghilterra, della Spagna, dei Paesi Bassi, della Prussia, ed altri Stati di Alemagna, delle Colonie tanto Francesi, che Spagnuole, Portoghesi ed altre che giungeranno all'Uffizio di Torino per mezzo degli Uffizi Francesi, e l'etichetta che dovrà apporsi a queste lettere dopo aver marcato il peso come sopra sul foglio d'avviso sarà Lettere estere venute per mezzo della Francia in peso.

3') Finalmente si formerà altro Pacchetto delle lettere procedenti da Ginevra ed altri Cantoni Svizzeri soliti transitare negli Stati di Sua Maestà, queste pesate, e segnato parimenti il peso sul foglio d'avviso vi si apporrà l'Etichetta dicente Lettere della Svizzera in peso.

L'Uffizio di Genova nella formazione dei pieghi per gli Uffizj di Firenze, Livorno, Pisa e Pietrasanta osserverà lo stesso metodo sopra prescritto per la corrispondenza dell'Uffizio di Torino con quello di Firenze, per rapporto alle lettere che procederanno da esso Uffizio di Genova, o passeranno per il medesimo sia dal rimanente dei Regj Dominj, che dal mezzo giorno della Francia. L'Uffizio per ultimo di Sarzana nei pieghi che formerà per gli Uffizj di Pietrasanta e Pisa, non avendo a spedire che le lettere del suo circondario e quelle procedenti dagli Uffizi lungo la Riviera di Levante del Ducato di Genova, non avrà da fare per essa sul foglio d'avviso alcuna particolare nota di peso.

3.zo

L'Uffizio di Firenze farà piego per gli Uffizi di Torino e Genova includerà nel primo tutte le lettere, Pacchetti, Mostre, Giornali e Stampe per Torino, ed altre città e Paesi al di là di Torino comprendendovi quelle per la Francia, la direzione delle quali fosse più pronta per mezzo degli Uffizi Francesi di Lione e Grenoble siccome pure le lettere per l'Inghilterra e per quei Cantoni Svizzeri ai quali giudicasse essere più celere l'inoltro attraverso degli Stati di Sua Maestà, e di tutte queste lettere, Giornali etc. non sarà necessaria alcuna nota di peso sul foglio d'avviso.

Sarà in libertà d'includere in detto piego per Torino quelle lettere che stimerà per i Regni dei Paesi Bassi, della Prussia, ed altri Stati della Germania, per i quali si credesse più pronta la trasmissione delle lettere a traverso della Francia.

Sarà parimenti in libertà il predetto Uffizio d'inviare nel piego suddetto quelle lettere che stimasse

far passare nei Regni di Spagna e Portogallo, in Gibilterra, e nelle Colonie sì Spagnole che Portoghesi ed anche Francesi, meno quelle dirette nella Catalogna, e nei Regni di Valenza, Murcia, la direzione delle quali sarebbe più pronta, includendole nel Piego per Genova. Le lettere suddette per la Spagna etc. che l'Uffizio di Firenze stimasse inoltrare per detto mezzo dovranno essere pesate assieme, ed il peso notato sul foglio d'avviso, e quindi legate dovrà apporre l'Etichetta Lettere per la Spagna. Portogallo e Colonie in peso.

Nel Piego per l'Uffizio di Genova, l'Uffizio di Firenze vi comprenderà tutte le lettere, Pacchetti, Mostre, Giornali, Stampe etc. dirette non solo in Genova ma in tutto il restante del Ducato, nel contado di Nizza, di Alessandria nelle altre Città e Paesi al di là fino a Torino esclusivamente a Tortona, Voghera, al Monferrato, ed in tutto il Novarese, e nell'Isola di Sardegna. Saranno unite alle suddette anche le lettere, Pacchetti, Mostre, Giornali e stampe dirette nel mezzo giorno della Francia senza farne alcuna nota di peso sui fogli d'avviso. Potrà egualmente includere in detto piego le Lettere per la Catalogna e per i Regni di Valenza e Murcia, ed in questo caso dovrà praticarsi lo stesso metodo in ordine al peso, ed Etichetta divisato sopra, riguardo al Piego per Torino.

Il piego che l'Uffizio di Livorno farà per quello di Genova, dovrà contenere tutte le lettere, Pacchetti, Mostre Giornali e Stampe di detta città diretti non solo a Genova ma ben anche in tutte le altri parti dei Regj Stati di Sua Maestà, ed inoltre quelle per tutto il Regno di Francia meno le Colonie e per l'Inghilterra, e non sarà d'uopo far di dette lettere alcuna nota di peso.

Sarà pure in libertà di detto Uffizio di spedire nel piego per Genova, senza fare nota del peso, le lettere, Giornali, Stampe etc dirette nel Regno dei Paesi Bassi, ed in alcune Città della Prussia ed altri Stati della Alemagna, ed in alcuni dei Cantoni Svizzeri.

Potrà egualmente quando piaccia al detto Uffizio, conformemente al disposto sopra per l'Uffizio di Firenze spedire in detto piego le lettere per i Regni di Spagna e Portogallo, e loro Colonie e per Gibilterra, praticando però lo stesso metodo di peso nota, ed etichetta come sopra stabilito. Gli Uffizi di Pisa e Pietrasanta per la formazione del loro piego per Genova si regoleranno di conformità al fissato per i pieghe di Firenze e Livorno. Finalmente i predetti Uffizj di Pisa e Pietrasanta nel rispettivo piego per l'Uffizio di Sarzana, includeranno non solo tutte le lettere del proprio Co onde o benanco tutte quelle che loro perverranno da qualunque parte dello Stato Toscano dirette a Sarzana, e Paesi circonvicini, e lungo la Riviera di Levante del Ducato di Genova fino al Recco inclusive senza far di esse lettere alcuna nota e ne sul foglio d'avviso.

4°

Le lettere, Pacchetti, anche di Mostre, Giornali Opere periodiche, Stampe, Libri legati in rustico dell'uno per l'altro Stato si rimetteranno dai rispettivi Uffizj senza alcun carico, né obbligo di rimborso.

5.°

Resta convenuto che gli Uffizi Toscani dovranno tener conto agli Uff.Sardi del peso

1° delle lettere della Francia

2° di tutte quelle procedenti da altri Esteri Stati, e Colonie nell'articolo terzo nominate che saranno pervenute negli Stati di Sua Maestà a mezzo della Francia

3° Di quelle dei Cantoni Svizzeri passate per gli Uffizi Sardi

Per divenire in primo luogo al rimborso che devesi pagare dall'Uffizio Sardo sulle prime due specie di lettere alla Francia, a norma di una convenzione stipulata in Parigi da detto Uffizio li vent'otto più del terzo della ordinaria tassa; questa facilitazione però non potrà mai essere minore della tassa di una lettera considerata come semplice.

ir

Dovranno i rispettivi Uffizi corrispondenti accusarsi in ciascun corso di posta la ricevuta delle spedizioni che saranno state fatte dall'uno all'altro rilevando gli equivoci sia nei pesi che in altro modo *po*; tessero essere occorsi, ciò non eseguendo prontamente si riguarderà come approvato l'annunciato sul foglio d'avviso dell'Uffizio mittente.

12.°

Resta convenuto che per le lettere dell'Inghilterra fino a tanto che l'Uffizio Sardo non farà constare della formale domanda della Direzione Generale delle Poste di Francia di volere il pagamento del transito di dette lettere gli Uffizi Toscani non saran tenuti che al pagamento di soli decimi venti per ogni trenta grammi di peso come per le lettere della Svizzera, costando poi di detta domanda pagheranno il convenuto all'arto" % 2.do in conformità anche di quanto sarebbe obbligato l'Uffizio Generale Sardo di pagare alla Francia a norma della già citata Convenzione.

13°

Si dichiara che nel caso la Spagna si prestasse a pagare alla Francia il transito delle lettere dirette ai Regni di Spagna e Portogallo, e rispettive Colonie, siccome a Gibilterra, dovrà allora cessare il rimborso dei decimi trentasei stabilito per detto titolo.

14°

L'Ufficio Generale della Posta Toscana si obbliga dar corso per mezzo dei propri Corrieri ai pieghi ossia dispacci chiusi e sigillati che gli verranno rimessi per mezzo dei Corrieri Sardi dagli Uffici di Sua Maestà diretti agli Uffizj di Bologna, Perugia, Viterbo e Roma, siccome pure di consegnare ai suddetti Corrieri Sardi i pieghi, ossia dispacci parimenti chiusi e sigillati che riceverà dai suddetti Uffizj dello Stato Pontificio diretti nei Regj Stati senza potere ripetere né dall'Ufficio Generale Sardo, né dai suddetti dello Stato Romano veruna indennità per qualsivoglia titolo o causa; e rimetterà senza aggravio egualmente tutte le lettere e stampe che in qualsivoglia altro modo ricevesse dai detti Stati di Sua Santità, non meno che dal Regno delle Due Sicilie dirette tanto nei Stati di Sua Maestà, che nel Regno di Francia, e quando in esse ve ne fossero di quelle destinate a qualche altro Stato fuori della Francia che volessero farsi passare per la medesima, saranno soggette a quel diritto, o diritti di transito che per tal sorta di lettere venisse stipulato con l'Ufficio delle Poste Pontificie, del quale in questo caso ne sarà data cognizione al Dipartimento Generale delle Poste di Toscana.

15°

L'Ufficio Generale Toscano d'Ordine di Sua Altezza Imperiale e Reale il Gran Duca di Toscana acconsente di buon grado allo stabilimento di una terza corrispondenza per mezzo di altro corriere della prelodata Maestà Sua al quale farà pure godere, siccome agli altri due Corrieri già stabiliti della qualità di pagare soli paoli sei per ogni gubbia di cavalli per posta negli Stati della prelodata Altezza Sua Imperiale e Reale.

16°

In contemplazione delle suddette facilità, l'Ufficio Generale Sardo

1° Finché durerà la presente Convenzione non richiederà all'Ufficio Generale Toscano alcuna indennità per il maggior tratto di strada che fa una gran parte della sua corrispondenza attesa la maggior estensione dei Regj Dominj Sardi.

2° Non gli domanderà verun rimborso o contribuzione per la forte spesa delle sue settimanali corse fino a Firenze, e ritorno.

3° Trasporterà gratuitamente, e darà corso per mezzo della Francia alle lettere, Pacchetti, Mostre, Giornali e Stampe dello Stato Toscano dirette nei Regni dei Paesi Bassi, dell'Inghilterra, della Prussia, ed altri Stati della Germania.

Lo stesso praticherà per le lettere dirette ai Regni di Spagna e Portogallo, a Gibilterra e nelle Colonie, quali l'Ufficio Toscano amava far passare per mezzo della Francia salvo però il pagamento dei decimi trentasei per ogni trenta grammi voluti dalla Francia.

4° E per ultimo non chiederà alcuna indennità per quelle Lettere che gli Uffizj Toscani inviasero a Genova per essere mandate in Spagna, Portogallo, Gibilterra e Colonie Spagnuole e Portoghesi nel piego che quell'Ufficio è solito formare due volte il mese per l'Ufficio di Barcellona.

17°

Si dichiara che mediante quanto sopra niente s'intenderà innovato circa la rimessa tassa e pagamento delle lettere di Spagna che pervengono a Genova per mezzo di un Corriere di Gabinetto Spagnuolo.

18.°

Ogni tre mesi gli Uffizii di Torino, e di Genova rimetteranno i conti ai rispettivi Uffizj corrispondenti Toscani di quanto anderanno questi debitori, e... a dovere dovranno senza ritardo farne il saldo sotto la diduzione dell'importo delle lettere ruscate o inesitate che dopo la stazione di tre mesi potranno ritornare per contanti all'istesso prezzo che le avranno ricevute: non dovranno mai comprendersi nei rifiuti le lettere equivocate, ma queste immediatamente dovranno ritornarsi all'Ufficio mittente, che non variando il debito dato ne farà il rimborso con egual peso di lettere della stessa specie senza carico.

19°

Il pagamento dovrà sempre eseguirsi o in cambiale o in contante in modo tale che tanto in Torino quanto in Genova si abbia la precisa somma in franchi, ossia Lire nuove di Piemonte effettive, di cui ogni Ufficio Sardo sarà creditore.

20°

I Corrieri sardi non potranno mai permettersi di portare alcuna lettera o piego negli Stati di Sua Altezza Imperiale e Reale fuori di quelli contenuti nel foglio detto il Parte del quale saranno muniti, e

del piego dalla e perla Legazione Sarda in Toscana, saranno soggetti alle Dogane per tutti gli oggetti estranei al servizio delle Poste dei quali fossero conduttori, in caso di qualunque contravvenzione sulla lagnanza che l'Ufficio Generale Toscano ne farà, il Corriere contravventore sarà severamente punito, anche con la destituzione dall'Impiego, occorrendo.

21°

La presente Convenzione comincerà ad avere la sua esecuzione il primo di Gennaio mille ottocento diciotto, sarà essa ratificata ed il cambio delle ratifiche dovrà farsi in Firenze entro il termine di un mese a cominciare dal giorno d'oggi, o più presto se sarà possibile ia sua durata sarà di cinque anni consecutivi e finirà nel trentuno dicembre mille ottocento ventidue, e non venendo almeno quattro mesi prima che spiri il termine suddetto da alcuno degli Uffizj contraenti dichiarato all'altro di non voler più continuare la convenzione suddetta, s'intenderà la stessa rinnovata per altri anni cinque, e così di quinquennio in quinquennio finché non segua la predetta dichiarazione.

Firmata doppia fra noi salva l'approvazione e ratifica rispettiva dei Nostri Sovrani a Firenze al Dipartimento Generale delle Poste questo di venti due del mese di Ottobre dell'anno mille ottocento diciassette

Firmato Pietro Salvetti Firmato Marcello Cerruti

Approvata la presente in Pisa li sei Dicembre mille ottocento diciassette.

Firmato **Ferdinando**

Per il Segretario di Stato Ministro degli Affari Esteri
assente **Neri Corsini**